



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

XI LEGISLATURA

3ª Seduta pubblica – Venerdì 13 novembre 2020

Deliberazione legislativa n. 35

OGGETTO: PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI CIAMBETTI, PAN, RIGO, ANDREOLI, CECCHETTO, CESTARI, CORSI, DOLFIN, FAVERO, FINCO, GIANPIERO POSSAMAI, PUPPATO, ZAIA, VILLANOVA, MICHIELETTO, BET, BISAGLIA, BORON, BRESCACIN, CAVINATO, CENTENARO, CESTARO, GEROLIMETTO, GIACOMIN, MAINO, RIZZOTTO, SANDONÀ, SCATTO, SPONDA, VIANELLO, ZECCHINATO, PICCININI, SPERANZON, POLATO, FORMAGGIO, RAZZOLINI, SORANZO, VENTURINI E BOZZA RELATIVA A “RICONOSCIMENTO AI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI IN ASSISTENZA DEI BENEFICI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2”.
(Progetto di legge n. 13)

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

VISTA la proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Ciambetti, Pan, Rigo, Andreoli, Cecchetto, Cestari, Corsi, Dolfin, Favero, Finco, Gianpiero Possamai, Puppato, Zaia, Villanova, Michieletto, Bet, Bisaglia, Boron, Brescacin, Cavinato, Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Maino, Rizzotto, Sandonà, Scatto, Sponda, Vianello, Zecchinato, Piccinini, Speranzon, Polato, Formaggio, Razzolini, Soranzo, Venturini e Bozza relativa a “*Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2*”;

UDITA la relazione della Quinta Commissione consiliare, relatore il consigliere *Alberto VILLANOVA*, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

l’articolo 1 del DL 18/2020 e successive modifiche e integrazioni ha stabilito, al fine di remunerare il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dell’epidemia provocata dal virus SARS-COV-2, di incrementare, anche in deroga ai vigenti vincoli legislativi, le risorse dei fondi contrattuali delle aziende ed enti dello stesso SSN, autorizzando a tal scopo la spesa di

250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, ripartito tra le Regioni e le Province Autonome sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

Lo stesso articolo prevede la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di incrementare i predetti importi di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario delle stesse Regioni e Province autonome.

Con il progetto di legge proposto si intende riconoscere l'anzidetto beneficio anche ai professori e ricercatori universitari in assistenza che operano presso gli enti del SSR. Ciò in considerazione dello straordinario impegno profuso dallo stesso personale che, nel fronteggiare la pandemia, oltre ad essere esposto al rischio di contagio, cui in molti casi ha fatto seguito la contrazione della malattia, ha dato, e continua a dare dimostrazione di grande professionalità, responsabilità, disponibilità e dedizione al lavoro.

Le norme nazionali suindicate fanno espresso riferimento al personale dipendente del SSN e non anche al personale universitario in assistenza che pur ha operato accanto ai medici e agli altri operatori sanitari del SSN nei servizi coinvolti nell'emergenza e si è distinto per l'alto impegno profuso, in alcuni casi anche diretto allo studio di nuove terapie per far fronte alla pandemia.

Al riguardo si ritiene che il mancato esplicito riferimento al personale in parola non implichi l'esclusione dello stesso dai benefici previsti dalla normativa sopra richiamata.

Si evidenzia, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, disciplinante i rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università, ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le strutture ospedaliero-universitarie, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, le norme stabilite per il personale dello stesso SSN. Ne consegue che in forza di tale norma, tutte le disposizioni legislative che riguardino il personale dipendente, ad esclusione di quelle che per loro natura abbiano come destinatari i soli dipendenti del SSN o siano incompatibili con lo status dei docenti universitari, trovano applicazione anche nei confronti di questi ultimi, in relazione all'attività assistenziale da essi svolta presso le aziende ospedaliero-universitarie. Non si ravvisano pertanto ragioni per le quali il predetto personale debba essere escluso dai benefici previsti dall'articolo 1 del DL 18/2020.

Si sottolinea poi come, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato D.Lgs. 517/1999, ai professori e ricercatori universitari competono gli adeguamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del SSN, senza che tali adeguamenti, che concorrono alla definizione del limite di spesa relativo al trattamento economico del personale in parola, stabilito nel comma citato, siano conteggiati tra le somme stanziare per la stipula degli stessi contratti. Pertanto, in considerazione della circostanza che gli "incentivi" per il personale dipendente di cui all'articolo 1 del DL 18/2020 integrano, ancorché solo per l'anno 2020, i fondi del trattamento accessorio e, quindi, costituiscono un incremento del trattamento economico contrattuale, anche il corrispondente beneficio erogabile al personale universitario non deve necessariamente trovare copertura negli stanziamenti disposti o autorizzati dal predetto articolo 1 del DL 18/2020, ben potendo i relativi oneri essere posti a carico delle risorse regionali destinate al finanziamento del servizio sanitario.

Analogamente il beneficio che si intende corrispondere ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle

Università degli Studi di Padova e Verona, è giustificato dalla circostanza che anche questi ultimi hanno operato accanto ai medici e agli altri operatori sanitari del SSN nei servizi coinvolti nell'emergenza e sono stati sottoposti allo stesso livello di rischio. Pertanto l'intervento regionale che, come per i professori e ricercatori universitari pone il finanziamento a carico della Regione, è finalizzato ad evitare un'ingiustificata discriminazione nei confronti del personale di cui trattasi in attuazione del principio costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.).

Inoltre, trattandosi di personale non dipendente non è applicabile il vincolo posto dall'articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale e accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi di lavoro.

Sono esclusi dal beneficio i medici in formazione specialistica reclutati ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a) e b) e dell'art. 2 ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo, n.18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27. Si tratta, infatti, o di medici specializzandi reclutati con rapporto di lavoro autonomo in rapporto all'emergenza epidemiologica in atto, per i quali il relativo compenso è già stato definito in rapporto a tale emergenza, ovvero medici specializzandi assunti a tempo determinato con rapporto di dipendenza i quali già percepiscono, o hanno percepito, un trattamento retributivo da parte dell'azienda sanitaria presso cui è stato instaurato il rapporto di lavoro. In entrambe le tipologie contrattuali gli interessati mantengono altresì il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.

La quantificazione della spesa indicata nel testo di legge proposto è data dal rapporto tra la spesa totale messa a disposizione della Regione al personale dirigente medico e sanitario e il numero dei medici e sanitari in servizio al 31 dicembre 2020 ex articolo 1 del DL 18/2020, moltiplicato per il numero dei professori e ricercatori universitari in servizio presso gli enti del SSR alla stessa data e per il numero di medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle Università degli Studi di Padova e Verona.

La scheda di analisi economico finanziaria redatta dalla competente struttura di Giunta regionale è stata trasmessa in data 9 novembre 2020.

La scheda di inquadramento normativo, predisposta dal Servizio Affari giuridici e legislativi, è pervenuta il 9 novembre 2020.

La Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole, in seduta congiunta con la Quinta Commissione, in data 10 novembre 2020 allegando le note di lettura e ricognizione degli impatti economico finanziari redatte dal Servizio Attività e rapporti istituzionali.

La Quinta Commissione consiliare nella seduta del 10 novembre 2020 ha licenziato, a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge in oggetto.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Brescacin e i consiglieri Bisaglia, Cestaro, Giacomini, Maino, Michieletto, Scatto, Vianello, Zecchinato (Zaia Presidente), Cecchetto, Cestari, Finco, Pan (Liga Veneta per Salvini Premier), Razzolini, Soranzo, Speranzon (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Venturini (Forza Italia Berlusconi - Autonomia per il Veneto), Baldin (Movimento 5 Stelle), Guarda (Europa Verde), Barbisan (Gruppo Misto).

Hanno espresso voto di astensione i consiglieri Bigon, Zottis (Partito Democratico Veneto), Lorenzoni (Gruppo Misto).”;

UDITA la relazione di minoranza della Quinta Commissione consiliare, relatrice il Vicepresidente della stessa, consigliera Anna Maria BIGON, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

sul progetto di legge n. 13 la posizione del Gruppo Partito Democratico Veneto, come anche degli altri Gruppi di opposizione, è stata chiara fin dalla inizio dei lavori in commissione. Anzi, ancor prima, ovvero già in fase di programmazione dei lavori in Conferenza dei Capigruppo, dove si è registrato un assenso unanime, e un apprezzamento della finalità del progetto, peraltro complementare all’iniziativa che pochi mesi fa ha portato all’approvazione della legge regionale n. 33 del 2020, con la quale il Consiglio regionale ha disposto l’incremento delle risorse destinate alla remunerazione del personale dipendente impegnato a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La fine della X^a legislatura e l’inizio dell’XI^a sono dunque contrassegnate dalla necessaria attenzione del Consiglio regionale alla pandemia che sta caratterizzando questo periodo storico.

Ma siamo stati altrettanto chiari , fin dal primo intervento del Capogruppo del Partito Democratico, nel richiedere dati informativi, spiegazioni e precisazioni funzionali alla piena comprensione degli interventi proposti, oltre che a delineare in modo puntuale lo stato degli interventi già operati dalla Regione sulla base della legge n. 33 del 2020.

Questo, come peraltro dichiarato e agli atti, è stato il senso della nostra astensione tecnica sul provvedimento in commissione.

D’altro canto queste proposte del legislatore regionale del Veneto si armonizzano con la volontà politica, espressa dal Governo nazionale, di riconoscere agli operatori della sanità un premio, che al di là del valore economico, dà concretezza alla gratitudine della comunità nazionale e regionale per quanto è stato fatto e verrà fatto nei prossimi mesi per fronteggiare l'emergenza.

L’istruttoria del provvedimento ha avuto tempi brevissimi. Ciò nonostante, anche sulla base degli elementi acquisiti nella seduta di commissione, delle risposte dell’Assessore e della struttura di Giunta, e degli altri elementi che siamo riusciti a reperire, abbiamo predisposto una manovra emendativa che si propone di affrontare una pluralità di temi, con la principale finalità di corrispondere un beneficio economico a quanti sono stati a vario titolo coinvolti nell’ambito del Servizio sanitario regionale nel contrasto dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2 ed hanno messo la loro competenza e responsabilità a disposizione della comunità veneta.

Ci siamo chiesti - da un lato - perché e con quale criterio si sono scelti soltanto gli specializzandi del quarto e quinto anno, se anche quelli del primo, secondo e terzo hanno prestato servizio in maniera estesa e diffusa e - dall’altro lato - come vengano ripartite le risorse, cioè se vanno soltanto agli specializzandi che hanno effettivamente lavorato in area Covid, ovvero in determinati reparti.

In altri termini non mettiamo in discussione che - come diceva l’Assessore, supportato dai tecnici in Commissione - i medici specializzandi del quarto e quinto anno abbiano acquisito, nell’ambito del loro percorso formativo di specializzazione, quell’autonomia sufficiente per essere inseriti all’interno delle strutture in maniera proficua; ci chiediamo se sono stati inseriti, a qualche titolo, anche specializzandi degli altri anni, e non si ritenga di poter e dover anche a loro riconoscere, proporzionalmente al loro contributo, un beneficio economico.

Ci siamo chiesti ragione dei criteri attraverso i quali definire le premialità ed in particolare del parametro di proporzionalità che è stato assunto, se deve intendersi riferito alle classi di esposizione al rischio ovvero allo stipendio previsto, ravvisando, in tal caso una probabile sperequazione fra le diverse categorie di personale impiegato.

Vi abbiamo poi chiesto ragione della quantificazione delle risorse, ma anche della tecnica di copertura, o meglio della fonte di approvvigionamento: l'intervento viene infatti finanziato attraverso l'utilizzo di risorse del Fondo nazionale per la sanità, che dovrebbero essere tradizionalmente utilizzate per garantire ai cittadini i livelli essenziali di assistenza. Condividiamo l'impostazione, la finalità e l'importanza di questo provvedimento, ma crediamo e auspichiamo che la Regione del Veneto per sostenere questo tipo di intervento possa individuare risorse di provenienza diversa da quelle che ci arrivano dallo Stato per finanziare i LEA.

Infine, ci siamo posti il tema dei criteri e delle modalità di erogazione dei benefici previsti per gli specializzandi, chiedendo di valutare la possibilità di inserire un'indicazione su come debba essere costruito questo provvedimento, ipotizzando che i criteri che sono stati utilizzati – sostanzialmente quelli del livello di esposizione al rischio - possano essere utilizzati anche nella trattativa tra Regione e Università per definire le modalità di erogazione anche per gli specializzandi.

Gli emendamenti proposti vogliono essere un contributo costruttivo per migliorare il provvedimento, sulla base dei chiarimenti ricevuti in seduta di commissione e dei successivi approfondimenti. Come relatore di minoranza sosterrò questa manovra emendativa, ma dichiaro sin d'ora la massima disponibilità a valutare tutte le implementazioni e le modifiche del testo che si potranno rendere necessarie alla luce di quanto emergerà nel dibattito d'aula.”;

ESAMINA e VOTA, articolo per articolo, compresi i relativi emendamenti, la proposta di legge composto di n. 3 articoli;

PRESO ATTO che la votazione dei singoli articoli ha dato il seguente risultato:

Art. 1

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 50
Voti favorevoli	n. 50

Art. 2

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 49
Voti favorevoli	n. 48
Voti contrari	n. 1

Art. 3

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 50
Voti favorevoli	n. 50

VISTI gli emendamenti approvati in Aula;

IL CONSIGLIO REGIONALE

APPROVA la legge nel suo complesso nel testo che segue:

RICONOSCIMENTO AI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI IN ASSISTENZA DEI BENEFICI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

Art. 1 - Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza e agli specializzandi dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.

1. Ai professori e ricercatori universitari in assistenza operanti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale direttamente impiegati nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus SARS-COV-2 è riconosciuto un beneficio economico corrispondente a quello previsto dai provvedimenti della Giunta regionale che attribuiscono analogo beneficio al personale della dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle risorse definiti dai provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 1, per la dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio sanitario nazionale, si applicano anche per il riconoscimento del beneficio economico ai professori e ricercatori universitari in assistenza ai sensi del presente articolo.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, ad eccezione di quelli reclutati ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1, lettera a) e b) e articolo 2 ter, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. I criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 3 sono definiti tramite accordi tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona.

5. L'accordo di cui al comma 4 tiene conto di quanto definito dai provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 1 per la dirigenza medica e sanitaria, con particolare attenzione alla proporzionalità dei benefici e ai criteri di erogazione.

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente:

a) per i professori e ricercatori universitari in assistenza, in euro 559.708,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente per la garanzia dei Lea", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022;

b) per i medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, in euro 784.022,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Assegnati	n. 51
Presenti-votanti	n. 50
Voti favorevoli	n. 50

IL CONSIGLIERE-SEGRETARIO
f.to Alessandra Sponda

IL PRESIDENTE
f.to Roberto Ciambetti

INDICE

Art. 1 - Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza e agli specializzandi dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.	6
Art. 2 - Norma finanziaria.	6
Art. 3 - Entrata in vigore.....	7